

# **REGOLAMENTO DEL CIMITERO DEL COMUNE DI PREONZO**

---

## **I. AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 1**

Il cimitero proprietà comunale, è amministrato dal municipio, riservate le competenze del medico delegato.

### **Art. 2**

Il municipio, con il proprio personale cura:

- 2.1 la manutenzione;
- 2.2 l'ordine;
- 2.3 il disciplinamento e l'osservanza di questo regolamento;
- 2.4 la tenuta dei registri delle tumulazioni ed esumazioni;
- 2.5 l'incasso delle tasse.

## **II. SUDDIVISIONE DEL CIMITERO**

### **Art. 3**

L'area è suddivisa, secondo il piano del cimitero in:

- 3.1 campi per sepolture comuni
  - 3.1.1 per adulti
  - 3.1.2 per bambini fino ai 12 anni
  - 3.1.3 area di riserva;
- 3.2 tombe di famiglia  
(sul lato ovest e nel limite delle disponibilità);
- 3.3 loculi cinerari;
- 3.4 ossario comune.

## **III. INUMAZIONI**

### **Art. 4**

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa di:

- 4.1 persone decesse nel territorio del comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- 4.2 persone domiciliate nel comune, decesse fuori dalla giurisdizione comunale;
- 4.3 persone non domiciliate nel comune, ma aventi diritto di sepoltura in tombe di famiglia;

4.4 persone attinenti e non domiciliate nel comune, decesse fuori dalla giurisdizione comunale;

4.5 persone non domiciliate e non attinenti, per le quali la famiglia facesse richiesta di inumazione.

Il municipio può concedere la inumazione di salme, ceneri e resti di persone non attinenti e non domiciliate, ma i cui stretti familiari sono ivi domiciliati.

#### Art. 5

Nessuna inumazione potrà avere luogo senza il nullaosta del municipio.

#### Art. 6

Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno, e gli orari saranno fissati dal municipio, volta per volta.

Per le inumazioni:

6.1 nei campi comuni, si deve far capo a cofani di legno dolce, di uno spessore non superiore ai 3 cm; è tassativamente vietato l'impiego di casse metalliche.

6.2 per le tombe di famiglia è obbligatorio l'impiego del cofano con casse metalliche, munite delle apposite valvole di spurgo.

Il municipio si riserva di controllare le casse e la relativa sigillatura.

Il municipio deve tenere la registrazione di tutte le salme e ceneri deposte nel camposanto con i dati personali del defunto.

#### Art. 7

Un cofano non può contenere che una salma, ad eccezione di quella della madre e del neonato, morti all'atto del parto.

#### Art. 8

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8.1 per adulti                          | ml 2.00 di lunghezza<br>0.80 di larghezza<br>1.80 di profondità |
| 8.2 per ragazzi fino all'età di 12 anni | ml 1.50 di lunghezza<br>0.60 di larghezza<br>1.50 di profondità |

L'occupazione dei posti deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun campo, procedendo in modo progressivo, secondo il piano del cimitero. Non è concessa alcuna riservazione.

#### Art. 9

Il municipio provvederà affinché sia assicurata l'esecuzione delle fosse ed il collocamento.

#### Art. 10

Gli eventuali resti nelle fosse eseguite nei campi comuni, per l'inumazione di una salma, verranno raccolti e rimessi nell'ossario comune.

Le ossa reclamate e riposte in altre fosse, dovranno essere rinchiuse in casse di legno piombate e collocate alla profondità di almeno 1 metro.  
Il lavoro è a carico degli interessati.

#### Art. 11

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, dovranno contenere solo le ceneri di una delle salme. Esse saranno collocate nei loculi o nelle tombe esistenti nei campi di sepoltura comuni o di famiglia e dovranno portare l'indicazione delle generalità del defunto.

È data la possibilità di deporre nella nicchia tre urne.

Eccezioni possono venire concesse unicamente nel caso di esumazioni.

### IV. ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DELLE SALME

#### Art. 12

Le esumazioni sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni e secondo le necessità per far posto ad altre inumazioni.

#### Art. 13

Le esumazioni straordinarie ed operate prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura ed eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o dietro richiesta motivata dai familiari, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da parte del dipartimento delle opere sociali, sezione sanitaria.

Le esumazioni eseguite prima della scadenza dovranno essere eseguite alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale.

Allorquando l'esumazione viene richiesta dai familiari, le relative spese sono a carico dei richiedenti.

#### Art. 14

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del comune, senza rimborsare l'eventuale tassa pagata.

### V. CONCESSIONI E SCADENZE

#### Art. 15

Per ottenere la concessione di una sepoltura o di collocare urne cinerarie nei loculi o nelle tombe esistenti nei campi di sepoltura comuni o di famiglia, si dovrà inoltrare al municipio un'istanza scritta e firmata dal richiedente, nella quale devono essere indicati con precisione il nome ed il cognome del defunto che vi deve essere sepolto, e della famiglia alla quale deve essere accordata la concessione.

#### Art. 16

Per ogni richiesta di concessione, dovrà essere indicato un rappresentante a cui il municipio possa far capo per tutto quanto si riferisce ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla concessione.

#### Art. 17

Le concessioni di posti danno diritto solo all'uso, esclusa la proprietà che non è alienabile.

#### Art. 18

Allorché un monumento o una tomba viene a guastarsi in qualsiasi modo o costituisce un pericolo per la sicurezza delle persone, o leda i diritti di altri concessionari, o il decoro del cimitero, gli interessati sono tenuti ad eseguire nel termine che verrà loro assegnato, tutte le riparazioni atte ad eliminare l'inconveniente. Nel caso che le stesse non fossero eseguite, verranno revocate le relative concessioni ed i posti con i relativi monumenti passeranno in proprietà del comune. Le riparazioni delle lastre di chiusura dei singoli loculi cinerari sono eseguite dal Municipio a spese dei concessionari.

#### Art. 19

Il comune non assume nessuna responsabilità per danni e guasti recati da terzi ai monumenti eretti in cimitero.

#### Art. 20

Per le tombe, la concessione ha una durata di 20 anni rinnovabili al massimo per altri 20.

Per i loculi, la concessione ha una durata di 20 anni rinnovabili per altri 20 a decorrere dall'ultima inumazione.

Per le tombe di famiglia la concessione ha durata illimitata.

Il sedime per le tombe di famiglia può essere acquistato solo da persone attinenti o domiciliate.

Al concessionario è fatto obbligo di costruire la tomba, ed erigere il monumento entro due anni dall'avvenuta concessione; in caso contrario la stessa verrà revocata.

L'onere per la chiusura della cella, rispettivamente l'incisione dell'epigrafe è a carico dei privati.

Qualsiasi manipolazione deve essere eseguita da una ditta specializzata, previo consenso del municipio.

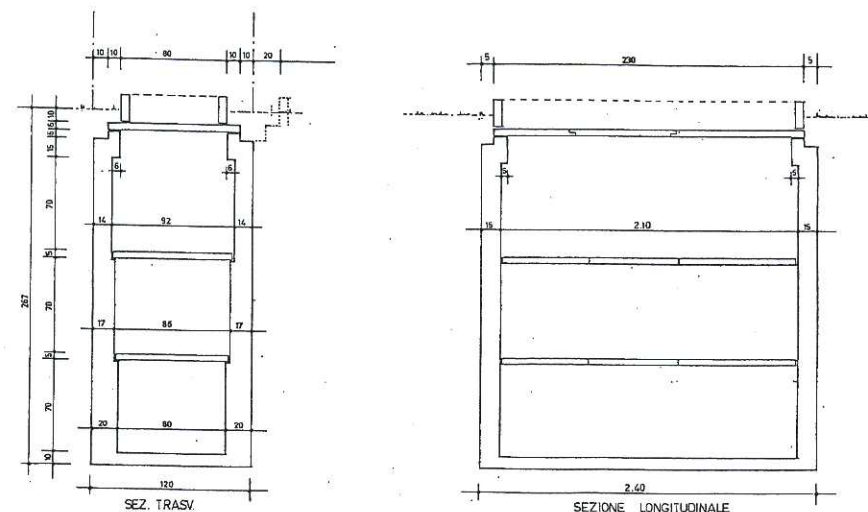
Per i loculi, l'incisione e la posa della fotografia, come il vasetto portafiori, dovranno essere eseguite dalla ditta indicata dal municipio al fine di garantire criteri di uniformità.

Per le tombe semplici è fatto obbligo di posare una cordonata in pietra con croce in legno entro due anni dall'inumazione della salma.

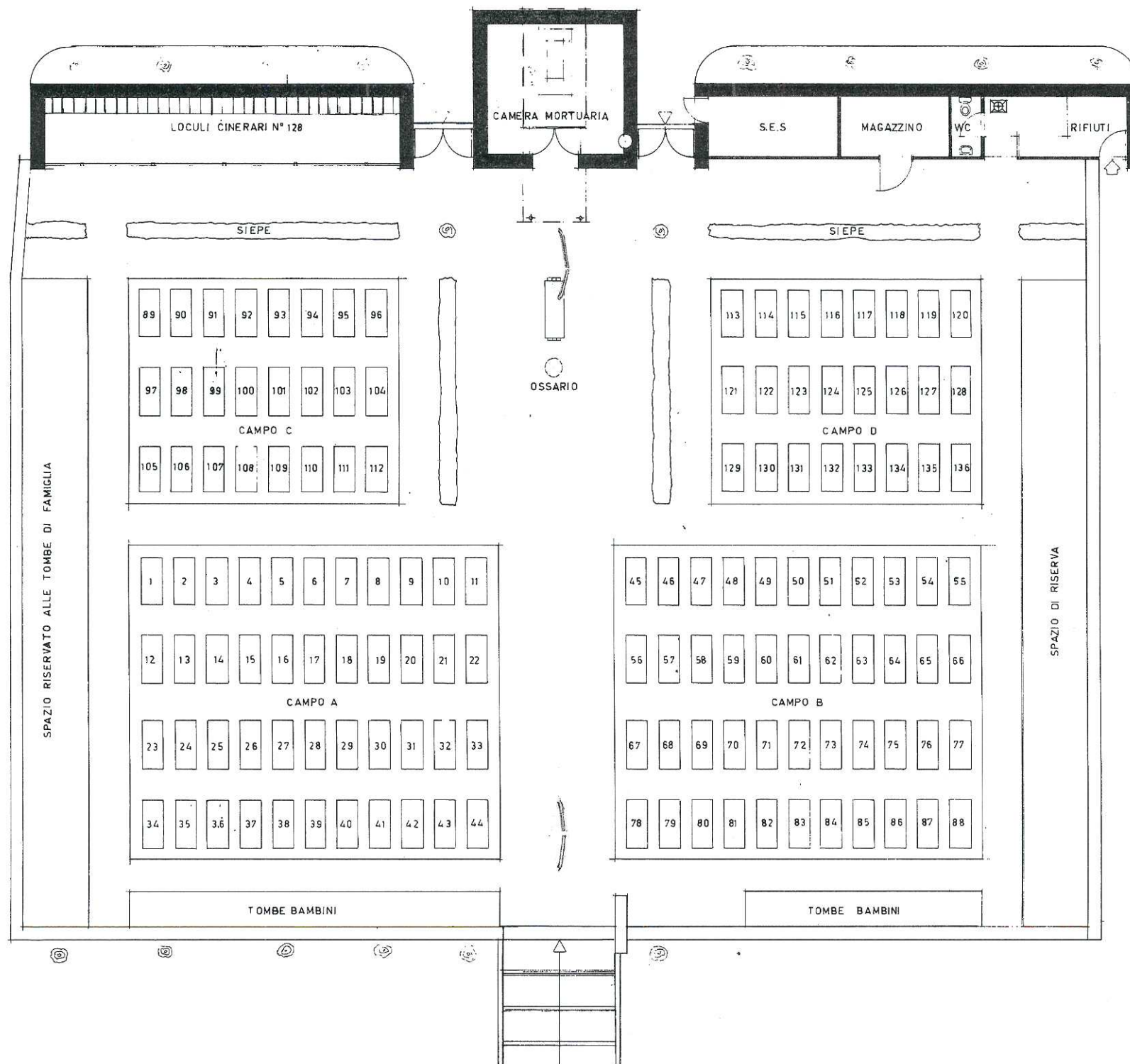
#### COMUNE DI PREONZO

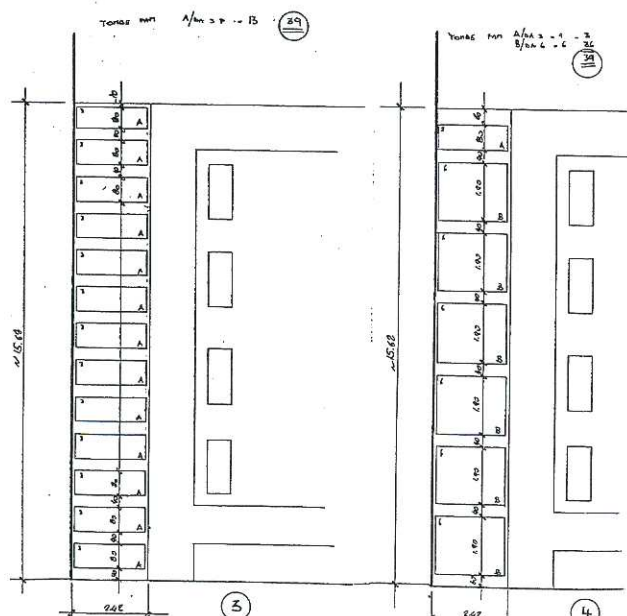
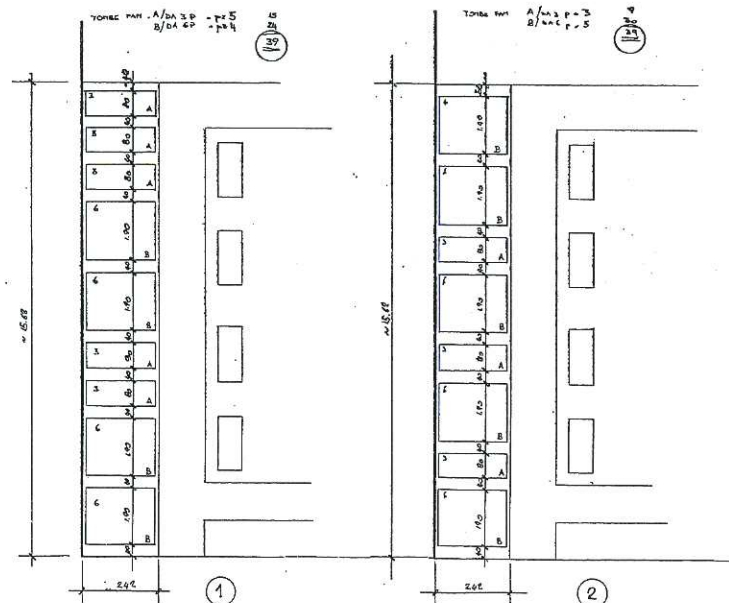
#### TOMBE DI FAMIGLIA TIPO A (3 posti)

DIMENSIONE MONUMENTO 0,80 / 2,30









## VI. ORDINAMENTO DEL CIMITERO

### Art. 21

I giorni e l'orario di apertura al pubblico del cimitero, sono fissati dal municipio, tenuto conto delle particolari esigenze.

### Art. 22

L'introduzione di animali nel recinto del cimitero è assolutamente vietata.

### Art. 23

Per la costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi, cordoni, croci e ricordi funebri di qualsiasi genere, deve essere presentata domanda scritta al municipio, corredata dal progetto in scala 1: 10.

Ogni successiva modificazione della struttura del monumento, deve essere preventivamente autorizzata dal municipio e corredata dai piani in duplo con l'indicazione del testo e del materiale.

23.1 Le lapidi ed i monumenti devono avere l'altezza massima di:

23.1.1 per adulti: ml 1.40;

23.1.2 per fanciulli sino a 12 anni: ml 1.00;

23.1.3 tomba di famiglia: quota muro perimetrale;

23.1.4 eccezioni possono venire concesse dal municipio nel caso di posa di una statua di bronzo o granito. L'altezza massima non può superare i metri 1.60.

23.2 I cordoni devono avere le seguenti dimensioni:

23.2.1 adulti 180x80 cm

23.2.2 fanciulli 150x60 cm.

### Art. 24

Le tombe di famiglia possono essere del seguente tipo:

24.1 tomba di famiglia «A» (3 salme)

altezza ml 2.67

lunghezza ml 2.40

larghezza ml 1.20

24.2 tomba di famiglia «B» (6 salme)

altezza ml 2.67

lunghezza ml 2.40

larghezza ml 2.10

Le misure si intendono dal piano del viale.

### Art. 25

I monumenti, le lapidi, i cordoni, le croci, ed ogni altro ricordo funebre che sono collocati nel cimitero sono, per tutta la durata della concessione di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta pure l'obbligo della manutenzione.

Se gli interessati non ottemperano a tale obbligo, il municipio provvederà a spese dei concessionari.

#### Art. 26

I monumenti e le lapidi non potranno essere lavorati all'interno del cimitero, ma essere trasportati già pronti per essere posati, salvo piccoli lavori di adattamento o di rifinitura, che non possono essere eseguiti altrove. In ogni modo non è permesso nessun lavoro alle tombe nei giorni festivi, e in modo particolare nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre ed il 5 novembre inclusi.

#### Art. 27

La terra, le pietre ed altri residui delle opere eseguite o in corso di costruzione, devono essere sgomberate. In caso di ritardo nell'adempimento di tale obbligo, il municipio provvederà a spese dei concessionari.

#### Art. 28

Scaduta la concessione dei posti, i monumenti, le croci, le lapidi, i cordoni, e ogni altro ricordo funebre, dovranno essere tolti e ritirati dai familiari entro un mese dalla data della notifica, dopo di che diverranno di proprietà del comune, che ne potrà disporre nel modo che riterrà opportuno.

#### Art. 29

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto, o sempreverdi che devono essere regolati in modo da non superare l'altezza di ml 0.80. Inoltre non devono sporgere dal perimetro del posto occupato. In caso contrario, o quando le stesse fossero d'impedimento alla sorveglianza del cimitero, il municipio, previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.

#### Art. 30

Le tombe devono essere tenute in ordine; fiori avvizziti e corone di ferro arrugginite dovranno essere asportati. I fiori dovranno essere collocati in recipienti adatti. Sono proibiti le latte ed altri involucri deteriorabili o indecorosi. La posa di fiori davanti ai loculi è vietata, ad eccezione dei giorni tra il 27 ottobre ed il 5 novembre.

#### Art. 31

È vietata l'affissione di lastre ai muri perimetrali del cimitero.

### VII. CAPPELLA MORTUARIA

#### Art. 32

La visita alle salme nella cappella mortuaria è permessa, di regola, nelle ore d'apertura del cimitero.

#### Art. 33

Le visite accompagnate fuori orario e le veglie, non possono protrarsi oltre le ore 20.00.

#### Art. 34

Per l'uso della cappella deve essere chiesta l'autorizzazione alla cancelleria comunale. L'uso della cappella è gratuito.

#### Art. 35

La responsabilità dell'uso della cappella mortuaria è di chi ne fa la richiesta.

### VIII. TASSE

#### Art. 36

| 1. Sepoltura                       | 1ª concessione      |           |
|------------------------------------|---------------------|-----------|
| a) domiciliati e attinenti         | gratuito            |           |
| b) dimoranti                       | fr. 400.-           |           |
| c) non domiciliati e non attinenti | fr. 700.-           |           |
| 2. Ricordi funebri                 | Rinnovi             |           |
| a) croci in legno                  | gratuita            | gratuita  |
| b) lapidi e monumenti sulla tomba  | fr. 100.-           | fr. 100.- |
| 3. Loculi cinerari con vasetto     |                     |           |
| a) domiciliati e attinenti         | fr. 300.-           | fr. 300.- |
| b) dimoranti                       | fr. 400.-           | fr. 400.- |
| c) non domiciliati e non attinenti | fr. 700.-           | fr. 700.- |
| 4. Tombe di famiglia               |                     |           |
| a) tomba 3 posti                   | fr. 2'000.- a corpo |           |
| 6 posti                            | fr. 4'000.- a corpo |           |

### IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

#### Art. 37

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento o arrecherà danni e sfregi al cimitero, è punito con la multa da fr. 20.- a fr. 500.-, oltre all'ordine di demolire tutte le opere costruite abusivamente e al risarcimento dei relativi danni, riservata l'azione penale.

#### Art. 38

L'entrata in vigore del presente regolamento avverrà non appena ottenuta l'approvazione del Dipartimento interno.



**Art. 39**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento del cimitero del 16 luglio 1965 e ogni e qualsiasi disposizione precedentemente in vigore.

**PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Presidente:

*G. Baldassari*

Il Segretario:

*L. Ferraresi*

Gli scrutatori:

*R. Bianchi*

*S. Genazzi*

Il Municipio certifica che il regolamento è stato pubblicato all'albo comunale per il periodo 24 ottobre / 24 novembre 1987.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:

*I. Bionda*

Il Segretario:

*L. Ferraresi*

Approvato dal dipartimento interno con risoluzione N. 2599 del 23 dicembre 1987.

**PER IL DIPARTIMENTO INTERNO**

Il Consigliere di Stato:

*P. Martinelli*

Il Segretario:

*G. Gianella*